

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott. Felice Manna	<i>Presidente</i>
dott. Andrea Gentili	<i>Componente</i>
dott. Stefano Oliva	<i>Componente</i>
dott.ssa Eleonora Reggiani	<i>Componente</i>
dott. Dario Cavallari	<i>Componente</i>

ha pronunciato la seguente

DECISIONE




Premesso:

Con ricorso dell'8.5.2024 l'U.C.I. – Unione Cattolica Italiana impugnava il provvedimento emesso in data 2.5.2024, col quale l'Ufficio elettorale circoscrizionale – Italia centrale, costituito presso la Corte d'appello di Roma, aveva ricusato la lista UNIONE CATTOLICA ITALIANA. A sostegno del ricorso deduceva la mancata comunicazione dell'atto di ricusazione della lista e, nel merito, la violazione dell'art. 12 legge n. 18 del 1979 e il vizio di eccesso di potere, in quanto la lista sarebbe stata esonerata dal deposito delle firme degli elettori, in virtù d'un patto federativo con il partito UDC.



Con decisione n. 25 del 9.5.2024 il ricorso era dichiarato inammissibile da questo Ufficio perché tardivo, non essendo stato presentato nel termine di 24 ore dalla comunicazione del provvedimento di ricusazione, come prescritto dall'art. 13, secondo comma, legge n. 18 del 1979.

In particolare, questo Ufficio osservava che il provvedimento di non ammissione della lista era stato notificato tramite ufficiale giudiziario in data 2.5.2024 all'indirizzo PEC del rappresentante della lista, Angelo Presutti (presutti.angelo@pec.it), dopo infruttuosi tentativi di notifica all'indirizzo PEC comunicato dalla parte (.astesrl@legalmail.it, anche nella forma astesrl@legalmail.it), e che tale attestazione era assistita da fede pubblica fino a querela di falso.



Con ricorso del 10.5.2024 Angelo Presutti, nella ridetta qualità, impugna per “revocazione” tale decisione, “con istanza di sospensione (o altre idonee misure cautelari)”, e per l’effetto domanda l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio circoscrizionale e l’ammissione della lista.

A sostegno allega che la ricusazione di quest’ultima non sarebbe mai stata notificata, in quanto gli indirizzi di posta elettronica cui aveva fatto riferimento l’Ufficio circoscrizionale sarebbero inesistenti o, ad ogni modo, non riferibili alla lista U.C.I., essendo l’unico indirizzo comunicato in tutte le circoscrizioni elettorali quello puntoastesrl@legalmail.it.

Nel merito, ritrascrive i motivi di ricorso già proposti contro il provvedimento dell’Ufficio circoscrizionale e insta per l’adozione di misure cautelari idonee a consentire la partecipazione dell’Unione Cattolica Italiana alla competizione elettorale europea.

Considerato:

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Benché costituito presso la Corte suprema di cassazione, questo Ufficio elettorale nazionale svolge una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale (come si desume dalle pronunce nn. 259 del 2009 e 48 del 2021 della Corte costituzionale), che sottrae le relative decisioni ai mezzi d’impugnazione previsti dal c.p.c. Non senza rimarcare che in una fattispecie diversa, ma pur tuttavia analoga, la Corte di cassazione, sia a S.U. (v. n. 24102/16), sia a sezione semplice (v. n. 1292/83) ha già avuto modo di chiarire che l’Ufficio centrale per il referendum «*non esercita funzioni tipicamente giurisdizionali, atteso che gli atti dallo stesso emanati sono privi di tale natura, avendo il legislatore assegnato a quell’Ufficio la direzione unitaria di tutto il complesso svolgimento delle operazioni referendarie, che comprende funzioni assai eterogenee, dall’esecuzione di atti meramente materiali all’adozione delle decisioni sulle proteste e sui reclami, ma che partecipano del relativo procedimento, compenetrandosi con esso in funzione della modificazione dell’ordinamento generale. Ne consegue che l’ordinanza con cui il menzionato Ufficio ammette il suddetto referendum non è suscettibile d’impugnazione, tantomeno dinanzi alla stessa Corte di cassazione*» (così, la n. 24102/16).

Avverso le decisioni dell’Ufficio elettorale nazionale, pertanto, è consentito unicamente il ricorso al T.A.R. competente, ai sensi e nei termini di cui all’art. 129 c.p.a.

Di riflesso, non essendo configurabile un potere giurisdizionale di questo Ufficio, resta escluso anche l’esercizio dell’invocata funzione cautelare, che di quel potere soltanto costituisce espressione indefettibile.

P.Q.M.

l’Ufficio elettorale centrale dichiara inammissibile il ricorso.



Così deciso in Roma, il 13.5.2024.

I Componenti:

Angela Ferris
Elisa
Im

Dario Cavallari

Il Presidente

Depositato in Segreteria . ORE 9,30

oggi 13 MAG. 2024

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Alessia Cangialosi

Alessia Cangialosi

